

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il [redacted], a seguito di presentazione di domanda NASpI, sottoscriveva in data [redacted] presso il CpI di [redacted] il Patto di Servizio Personalizzato. In tale documento venivano concordati tre appuntamenti relativi ad un seminario da frequentare nelle date: [redacted]; [redacted]; [redacted]. Nel Patto di Servizio si specifica che il sottoscrittore "prende visione e accetta di ottemperare alle azioni programmate nella consapevolezza che il mancato rispetto di quanto stabilito comporterà l'applicazione del regime sanzionatorio [...] senza ulteriori comunicazioni da parte di questo ufficio". Nel documento si precisa che eventuali giustificati motivi di mancata presentazione agli appuntamenti andranno comunicati al Responsabile dell'attività via telefono e/o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Il [redacted], adducendo [redacted] e collegati accertamenti clinici, comunicava con posta ordinaria al CpI, in data [redacted], di non poter essere presente agli stessi, inviando anche certificazione medica, ritenendo in tal modo di aver ottemperato all'obbligo di comunicazione, relativamente al giustificato motivo, con l'invio della lettera sopracitata.

A seguito della mancata partecipazione ai seminari concordati nel patto di servizio, il CpI di [redacted] emanava il Provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di indennità NASpI e i Provvedimenti di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI e di decadenza dallo stato di disoccupazione, che venivano approvati [redacted] (All.1), pubblicati sul Bollettino Ufficiale [redacted] e affissi per 30 giorni presso la bacheca del CpI di [redacted]. Nel Patto di servizio sottoscritto dal ricorrente è specificato che "I provvedimenti sanzionatori riferiti ai percettori di strumenti di sostegno al reddito saranno notificati all'INPS territorialmente competente e saranno pubblicati all'albo del CpI per 30 giorni consecutivi; nessun'altra comunicazione sarà data agli interessati da parte del CpI".

Il ricorrente veniva a conoscenza di tali provvedimenti sanzionatori a seguito di richiesta da parte dell'INPS di restituzione dell'indennità NASpI, indebitamente percepita per il periodo [redacted]. Il ricorrente chiede che vengano annullati i provvedimenti sanzionatori in oggetto, affermando che la mancata presentazione agli appuntamenti fissati dal CpI è ascrivibile a giustificati motivi, comunicati tempestivamente tramite posta ordinaria con allegata certificazione medica.

A seguito della richiesta di documentazione integrativa da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] inviava, in data [redacted] e [redacted], copia del Patto di Servizio Personalizzato, [redacted] (con relativi allegati) di approvazione delle "Disposizioni operative di attuazione nella [redacted] del d.lgs. n. 150/2015". Il CpI comunicava che i provvedimenti sanzionatori emanati sono pubblicati con valore di notifica sul Bollettino Ufficiale [redacted], così come esplicitamente specificato nel Patto di Servizio sottoscritto dal ricorrente. Le modalità seguite dal CpI di [redacted] sono state stabilite dalla [redacted] con [redacted] e riportate nel Patto di Servizio.

A seguito del supplemento istruttorio, deciso dal Comitato nella riunione del 20 giugno 2019, il CpI di [redacted] dichiara che non risulta mai pervenuta e quindi acquisita la lettera - che il ricorrente sostiene di aver inviato via posta ordinaria - con la quale comunicava

l'impossibilità di presentarsi per motivi di salute agli appuntamenti convenuti nel Patto di servizio.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il ricorrente, sottoscrivendo il Patto di Servizio, era consapevole dei tre appuntamenti concordati e delle modalità di notifica adottate dal CpI. Nel merito, inoltre, il [REDACTED] non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza agli appuntamenti concordati con il CpI, nelle modalità previste. L'utilizzo della posta ordinaria, infatti, non fornisce elementi di certezza giuridica relativamente all'avvenuto invio della documentazione stessa, che, peraltro, non risulta essere stata acquisita agli atti del CpI.


P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone



Il Segretario
Rita De Rinaldis

